UNIVERSITÀ TELEMATICA GUGLIELMO MARCONI

Decreto n. 1 del 18/12/2023

Oggetto: Decreto di emanazione delle modifiche al Regolamento Didattico d'Ateneo.

IL PRO RETTORE

VISTO il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1952 e successive modifiche;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 16 in materia di "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e, in particolare l'art. 11, co. 1;

VISTO il Decreto M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTI i Decreti M.I.U.R. 25 novembre 2005, 16 marzo 2007, 8 gennaio 2009 e 19 febbraio 2009 e ss.mm.ii., relativi alla determinazione delle Classi delle Lauree Universitarie e delle Classi di Laurea Magistrale;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" - e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a);

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 relativo alla previsione di un sistema di accreditamento periodico dei corsi di studio e delle università;

VISTO il Decreto M.U.R. 14 ottobre 2021, n. 1154, relativo a "autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica";

VISTA la nota MUR Prot. n. 17702 del 5 ottobre 2023 con cui viene richiesta una revisione del suddetto Regolamento Didattico di Ateneo, anche al fine di adeguare lo stesso alle innovazioni normative nel frattempo intervenute;

RICHIAMATA la nota Prot. n.- 2023/534/RET/S con cui l'Ateneo ha trasmesso la proposta di modifica del Regolamento Didattico d'Ateneo al MUR degli articoli 3, comma 11, 29 comma 7 e 33 comma 5;

RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico dell'Ateneo con cui sono state approvate le modifiche della parte generale del Regolamento Didattico d'Ateneo;

RICHIAMATO il Parere favorevole, espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 15 novembre 2023 in merito alla modifica della Parte Generale del Regolamento Didattico di questo Ateneo;

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 294 del 26 novembre 2020;

RICHIAMATO il Codice Etico dell'Ateneo;

DECRETA

Art. 1

Sono approvate le modifiche della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo così come di seguito specificato:

- Art. 3, comma 11;
- Art. 29 comma 7;
- Art. 33 comma 5.

Art. 2

Il testo del regolamento didattico di Ateneo, così come modificato, è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale ed entra in vigore contestualmente alla sua emanazione.

ROMA, 18 DICEMBRE 2023

IL PRO RETTORE
PROF. PAOLO CITTI

Università degli Studi Guglielmo Marconi USGM

Citti Paolo
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca
Ingegnere
18.12.2023 13:02:20
GMT+01:00

Ricevuto originale firmato per la raccolta Decreti.
Roma, 18.12.2023

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

TITOLO I

OFFERTA FORMATIVA DELL'ATENEO

ART. 1 - AUTONOMIA DIDATTICA E REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

1. Il presente regolamento didattico di Ateneo definisce e disciplina:
   a) gli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
   b) le attività ed i servizi didattici integrativi, di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente;
   c) i principi generali che le Strutture didattiche dell'Ateneo devono includere nei rispettivi regolamenti didattici;
   d) i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso università straniere ed il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.

ART. 2 - STRUTTURE DIDATTICHE

1. Le Facoltà sono le strutture didattiche primarie dell'Ateneo. Ad esse afferiscono i corsi di studio istituiti presso l'Ateneo.
2. Ciascuna Facoltà predispone il proprio regolamento interno. 3. L'elenco delle Facoltà istituite è allegato al presente regolamento.

ART. 3 - CORSI E TITOLI DI STUDIO

1. L'Università Guglielmo Marconi utilizza le tecnologie informatiche e telematiche e adotta una architettura di sistema in grado di gestire e rendere accessibili all'utente i corsi di studio a distanza, al termine dei quali sono rilasciati i titoli accademici.
2. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio:
   laurea (L)laurea magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), Master universitario (MU) di 1° e di 2° livello. I predetti titoli sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi di studio e di dottorato.
3. L'Ateneo può attivare, ai sensi delle leggi vigenti, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'aggiornamento ed al completamento della formazione universitaria.
4. I corsi di studio, di cui al comma precedente, possono essere attivati anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 341/90.

5. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle leggi e dai decreti in vigore.
6. L'Ateneo, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altri atenei italiani ed esteri. Nel caso di convenzioni con atenei esteri la durata dei corsi di studio può essere variamente determinata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del D.M. n. 270/2004 e delle eventuali disposizioni normative previste dall'Unione Europea.
7. Il Senato Accademico esamina annualmente le proposte di attivazione di nuovi corsi di studio da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Senato Accademico ha il compito di adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo procedendo, previo parere del Nucleo di Valutazione, alla revisione triennale, dell'elenco dei corsi di studio attivati dall'Ateneo anche attraverso la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti.
9. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio disciplina:
    a) la denominazione;
    b) la relativa classe di appartenenza;
    c) gli obiettivi formativi;
    d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
    e) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
    f) la caratteristica della prova finale.

   Gli ordinamenti didattici relativi ai corsi di studio attivati sono allegati al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante.
10. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio dovrà consentire la massima flessibilità di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale.
11. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
12. Per i fini di cui al Decreto Ministeriale 17 Aprile 2003, l'organizzazione didattica dei corsi di studio valorizza al massimo le potenzialità delle tecnologie informatiche ed in particolare la multimedialità, l'interattività con i materiali didattici, l'interattività umana, l'adattività, l'interoperabilità dei sottosistemi.
13. I corsi di studio prevedono un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico e il monitoraggio continuo del livello di apprendimento,

attraverso il tracciamento del percorso e attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione.

ART. 4 - CLASSI DI STUDIO

1. I corsi di studio di primo e secondo livello aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, afferiscono alle classi di cui all'art. 4 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 270/2004.
2. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine dei corsi di studio appartenenti alla medesima Classe hanno lo stesso valore legale. Essi sono individuati dalla rispettiva denominazione oltre che dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza.
3. Le Facoltà interessate contribuiscono a definire gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Università.
4. Attraverso apposite convenzioni possono essere attivati corsi di studio interateneo che saranno disciplinati nel Regolamento Didattico di Ateneo.

ART. 5 - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

1. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea fatte già proprie dall'ordinamento giuridico italiano.
2. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri requisiti specifici di ammissione, nonché, gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai Regolamenti didattici.

ART. 6 - CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di una delle Lauree magistrali, o titolo equiparato, comprese nell'elenco delle relative classi e precisato dall'ordinamento didattico relativo al corso di dottorato stesso, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti e riconosciuto idoneo. L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca è consentito anche ai possessori di diplomi di laurea conseguiti in base alle normative vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

3. L'istituzione da parte dell'Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, l'approvazione dei relativi ordinamenti didattici e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dall'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal Decreto Ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di un corso di dottorato di ricerca avviene su proposta di uno o più Dipartimenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.
4. La denominazione dei corsi di dottorato di ricerca, il loro ordinamento didattico comprensivo dell'eventuale articolazione in curricula e le norme che ne regolano l'attività didattica, sono determinate dal regolamento didattico relativo, elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Senato Accademico.

ART. 7 - CORSI DI MASTER DI 1° E 2° LIVELLO

1. L'Università può attivare corsi di studio, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di 1° e di 2° livello.
2. L'offerta didattica dei corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative specifiche espresse dalla società civile. A tale scopo l'impostazione degli ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
3. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello. 4. I corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
5. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. La durata minima dei corsi di Master universitario è di norma un anno.

ART. 8 - ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE

1. Le Strutture didattiche dell'Università, anche in collaborazione con enti esterni, possono assicurare i seguenti servizi didattici integrativi:

a) corsi di orientamento all'inserimento nella professione per laureati;
b) corsi di formazione per docenti di scuola superiore sui temi relativi all'orientamento organizzati sulla base di convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero competente;
c) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso;

d) attività didattiche e formative di supporto e di recupero, finalizzate a consentire attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica;
e) attività di incremento e integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, ecc.).

2. Le Strutture didattiche possono, altresì, istituire ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della Legge n. 341/90:
   a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
   b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
   c) corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi;
   d) corsi di formazione permanente;
   e) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento.
3. La partecipazione degli studenti alle attività di cui sopra può essere certificata.
4. Le singole strutture didattiche organizzano le attività integrative, sulla base di uno specifico piano mettendole a disposizione degli studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni all'Università. Per queste attività l'Università può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati allo svolgimento delle attività stesse.

TITOLO II

REGOLAMENTI DIDATTICI

ART. 9 - REGOLAMENTO E ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO

1. In base all'art. 12, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di un corso di studio specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e, nel rispetto dei decreti ministeriali, disciplinano:
   a) L'organizzazione degli insegnamenti in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi;
   b) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e delle eventuali articolazioni in moduli di tali insegnamenti, nonché delle altre attività formative contemplate dai decreti ministeriali;
   c) la modalità di verifica del livello di conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano;
   d) l'articolazione del corso di studio in curricula, l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studio corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione;

e) l'assegnazione di crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise per anno di corso, in relazione anche alla possibilità di trasferimento di essi nell'ambito dell'Unione Europea;
f) le procedure per il riconoscimento di eventuali crediti acquisiti dallo studente in mobilità in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo o di altri Atenei;
g) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
h) la programmazione dell'attività didattica degli studenti proporzionata all'intero anno di corso e le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
i) i limiti della possibilità dell'iscrizione degli studenti nella qualità di fuori corso;
j) i requisiti di ammissione al corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo;
k) le procedure per l'attribuzione degli argomenti per le dissertazioni di tesi, lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio e relativo Supplemento al diploma.

2. Il regolamento didattico di ciascun corso di studio è approvato dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà a cui il corso di studio afferisce, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D.M. n. 270/2004. L'entrata in vigore dell'ordinamento didattico è stabilita con decreto rettorale.
3. Le determinazioni di cui all'art. 11, comma 3 del D.M. 270/2004 sono assunte nel rispettivo ordinamento didattico di un corso di studio, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

ART. 10 - MASTER UNIVERSITARI

1. Il Consiglio di Facoltà redige il regolamento didattico per ogni Master. Il regolamento è deliberato dal Senato Accademico.
2. Il regolamento didattico del Master disciplina:
   a) le modalità di iscrizione e le modalità di riconoscimento dei titoli per l'ammissione;
   b) l'ordinamento didattico del corso;
   c) le modalità di svolgimento degli esami finali e del conseguimento del titolo di studio
3. L'ordinamento didattico del corso del Master disciplina l'organizzazione del percorso formativo.

ART. 11 - DOTTORATO DI RICERCA

1. Gli ordinamenti dei corsi di studio di dottorato, sono emanati in conformità alle norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di dottorati di ricerca.

TITOLO III

ATTIVITÀ DIDATTICHE

ART. 12 - TIPOLOGIE ED ARTICOLAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI

1. Gli ordinamenti didattici di qualsiasi corso di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici anche di diversa strutturazione, con attribuzione dei relativi crediti formativi.
2. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti e/o ricercatori, secondo le indicazioni e le norme previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio. 3. Le diverse modalità previste per l'erogazione dell'attività didattica in rete nell'ambito di ciascun modulo del corso di studio sono organizzate in modo che siano garantiti:
    a) l'utilizzo nella connessione in rete delle più adeguate forme di multimedialità in modo che, attraverso un'effettiva integrazione tra diversi media, sia favorita la migliore comprensione dei contenuti;
    b) un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica e di orario specifico;
    c) l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle caratteristiche degli utenti e ai percorsi di erogazione;
    d) il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso momenti di valutazione in itinere e di autovalutazione;
    e) forme di assistenza e tutoraggio da progettare attraverso criteri di interattività che concili adeguato supporto degli studenti ed efficiente utilizzo delle risorse di tutoraggio.
4. È consentita da parte delle Facoltà la mutuazione di insegnamenti, attivati presso corsi di studio di altre Facoltà, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire o lo sdoppiamento degli stessi in funzione della effettiva domanda didattica, secondo criteri definiti dal Senato Accademico
5. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo, da ricercatori e da professori a contratto.
6. I compiti didattici dei professori di cui al comma 5, sono stabiliti nel rispetto delle norme sullo stato giuridico dei docenti sulla base della programmazione delle attività didattiche dei docenti stessi stabilita dalle competenti strutture didattiche. I predetti compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico, comprendono oltre alle attività didattiche istituzionali anche le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.

7. Per gli insegnamenti delle discipline non coperti da posto di ruolo, il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta del Senato Accademico, delibera sul conferimento di contratti di insegnamento. I contratti stessi possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento.
8. Ai sensi del D.M. 21 Maggio 1998, n. 242, possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
9. Nel contratto vengono determinati gli obblighi didattici, il compenso e le sue modalità di corresponsione. Il compenso andrà commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

ART. 13 - CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

1. I crediti formativi sono una misura dell'impegno complessivo richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi previsti, comprensivo dell'attività didattica assistita e dell'impegno personale, nell'ambito delle attività formative previste dal corso di studi.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa, vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal regolamento del corso di studio.
3. I regolamenti dei corsi di studio stabiliscono il numero dei crediti che lo studente può conseguire in un certo periodo didattico per la prosecuzione degli studi e possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti per valutarne la non obsolescenza.
4. Gli stessi regolamenti possono altresì stabilire livelli minimi curricolari che consentano l'iscrizione agli anni successivi, richiedendo in caso contrario l'iscrizione dello studente come ripetente nell'anno corrispondente.
5. L'Ateneo verifica l'adeguatezza dei crediti precedentemente conseguiti ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale. Le modalità di tale verifica, sia in termini qualitativi che quantitativi, viene disciplinata dai regolamenti didattici dei corsi di studi.
6. Il Consiglio di Facoltà valuta la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo studente sospeso che intende riprendere gli studi ed indica a quale anno di corso deve iscriversi.
7. Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso di Facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro corso di studio di altra Università, anche estera, la Facoltà valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi.
8. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Università, italiane o estere, può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

9. Attraverso appositi regolamenti di Ateneo vengono disciplinati i criteri e le procedure per il riconoscimento, in termini di crediti formativi universitari, delle conoscenze e delle abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché delle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione l'Ateneo abbia concorso. Il riconoscimento di crediti, sia in termini di abilità professionali che di attività formative postsecondarie, seguirà i criteri e le procedure indicati dalla normativa ministeriale vigente.

ART. 14 - ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE

1. L'attività didattica dei corsi di studio può essere articolata oltre che nei corsi di insegnamenti ufficiali, in corsi di sostegno, seminari, in esercitazioni, e in altre tipologie di insegnamento ritenute idonee ed adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei regolamenti didattici l'assegnazione di crediti formativi e il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti.
2. I regolamenti didattici disciplinano le forme di stages e tirocini con assegnazione di specifici crediti.

ART. 15 - ESAMI E VERIFICHE DEL PROFITTO

1. La valutazione degli studenti tramite verifiche di profitto, è svolta presso le sedi dell'Università, da parte di professori universitari e ricercatori.
2. Le verifiche di tipo formativo in itinere (test multiple choice, vero/falso, sequenza di domande con diversa difficoltà, simulazioni, mappe concettuali, elaborati, progetti di gruppo, ecc.) devono essere funzionali per l'autovalutazione dello studente e la valutazione del docente. L'esame finale di profitto deve valorizzare il lavoro svolto in rete tenendo conto dei risultati delle prove intermedie, della qualità della partecipazione alle attività on line e dei risultati della prova finale in presenza.
3. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i regolamenti didattici di corso di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento dell'esame e l'acquisizione dei crediti. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) che si risolveranno, conformemente a quanto stabilito nei regolamenti di corso di studio, in un riconoscimento di idoneità riportato nel libretto personale dello studente.
4. La composizione delle commissioni degli esami di profitto (orali o scritti), di quelle per le verifiche (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, seminari, ecc.), di quelle per le prove in itinere, è definita in base ai seguenti principi:

a) la commissione deve essere composta da almeno due componenti e presieduta dal titolare dell'insegnamento o in caso di suo impedimento da altro docente designato dal Preside o dall'organo previsto dal regolamento; per i corsi integrati la commissione è composta da tutti i titolari degli insegnamenti costituenti il corso ed è presieduta dal docente designato dal Preside o dall'organo previsto dal regolamento;
b) la commissione è responsabile dell'accertamento della preparazione del candidato.

5. Le certificazioni relative ad attività senza prova di verifica possono essere affidate ad un tutor.
6. Gli esami di profitto finali sono pubblici.
7. Ciascun insegnamento potrà prevedere prove di verifica in itinere che si svolgeranno secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei corsi di studio. Gli esiti delle prove in itinere costituiscono elemento di valutazione finale per la commissione giudicatrice.
8. I regolamenti di corso di studio possono prevedere che la valutazione finale riguardi congiuntamente più insegnamenti.
9. Per ciascun insegnamento dovranno essere assicurate sessioni di esame in numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti.
10. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto, devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Preside, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.
11. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami nel rispetto della programmazione didattica prevista nei regolamenti didattici dei corsi di laurea.
12. La verifica e la certificazione degli esiti formativi, riguardanti le prove in itinere, deve essere realizzata mediante il sistema di tracciamento automatico delle attività formative e consiste nella registrazione delle attività di monitoraggio didattico e tecnico (quantità e qualità delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attività di valutazione e d'autovalutazione.

ART. 16 - ESAMI FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di esame specifico per ogni livello di corso di studio. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:
    a) le modalità dell'esame;
    b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno dei corsi di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività

formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante quale la partecipazione ad attività culturali e di orientamento.

2. La laurea viene rilasciata con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea.
3. Gli esami finali sono pubblici.
4. Per accedere all'esame finale, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento didattico dei corsi di studio, nel numero nello stesso definito. Lo studente, inoltre, deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e presentare domanda al Rettore, nei termini indicati dalle disposizioni in materia.
5. Per il conseguimento della laurea i regolamenti didattici possono prevedere, accanto o in sostituzione di esami consistenti nella discussione di un elaborato scritto, una prova espositiva, finalizzata a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso. Negli stessi regolamenti vengono stabilite le modalità della prova abilitativa di conoscenza della lingua straniera.
6. Per il conseguimento della laurea magistrale e del dottorato di ricerca i rispettivi regolamenti prevedono l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
7. Entro scadenze periodiche fissate dai regolamenti didattici di Facoltà, gli studenti, tenuti ai sensi dei commi precedenti all'elaborazione di uno scritto finale, inviano richiesta d'assegnazione dell'argomento di tale elaborato e del nominativo del relatore, allo scopo di consentire un adeguato monitoraggio nello svolgimento di tali elaborati.
8. Nel caso di corso di studio interateneo, il relativo regolamento didattico dovrà contenere anche le norme che oltre alle attività didattiche-curricolari, disciplinano le modalità di conseguimento del titolo di studio nel quadro di quanto stabilito nelle apposite convenzioni sottoscritte dall'Università Guglielmo Marconi congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
9. I regolamenti didattici di corso di studio determinano, inoltre, le modalità per il deposito del titolo della tesi di laurea convalidata dal relatore.

ART. 17 - COMMISSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO

1. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate, su proposta della Facoltà competente, dal Rettore che ne designa il Presidente scegliendolo, di norma, tra i professori di prima fascia. Le Commissioni sono composte secondo norme stabilite nei regolamenti didattici, e comunque almeno da sette membri di cui 3 rivestenti la qualifica di professori di ruolo e ricercatori.
2. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.

3. I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio di Facoltà interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione oggetto di esame.
4. Nei corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita d'intesa tra i Presidi delle Facoltà interessate, da docenti delle diverse Facoltà.
5. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, attribuire al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.
6. Il Calendario delle prove finali deve prevedere appelli, opportunamente distribuiti nell'anno, nel numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti.
7. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di titoli di studio interateneo sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

ART. 18 - OSSERVATORIO DI ATENEO SULLA DIDATTICA

1. È istituito presso l'Ateneo un osservatorio permanente delle attività didattiche, di orientamento e tutorato.
2. L'osservatorio è coordinato dal Rettore o da un suo delegato e ne fa parte una rappresentanza di docenti designati dalle Facoltà.
3. L'osservatorio effettua verifiche e valutazioni sulla qualità della didattica, anche mediante appositi strumenti di rilevazione, concordati con il Nucleo di valutazione. Collabora con il Nucleo di valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati sulla didattica.
4. L'osservatorio, su richiesta del Senato Accademico, individua iniziative specifiche, o comuni ai corsi di studio, volte a migliorare la qualità della didattica.

ART. 19 - COMMISSIONE PARITETICA PER LA DIDATTICA

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 3, del D.M. 22 Ottobre 2004, n. 270, presso ogni Facoltà è istituita una Commissione didattica paritetica con il compito di valutare la coerenza tra i crediti assegnati alle diverse attività formative e gli specifici obiettivi del corso di studio.

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

ART. 20 - CARTA DEI SERVIZI

1. Al fine di consentire la più ampia informazione sulla propria attività l'Università adotta una Carta dei servizi, nella quale sono contenuti:

a. il manifesto degli studi relativo alla attività didattica e formativa proposta;
b. i requisiti delle soluzioni tecnologiche;
c. il quadro dei servizi offerti.

In particolare, la Carta dei servizi esplicita le modalità, i piani di studio, le regole di erogazione dei servizi, la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti. La Carta dovrà:

- individuare gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici in rete, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;
- indicare i tempi e le modalità con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale;
- indicare le modalità di identificazione per la verifica e la certificazione degli esiti formativi.

2. La Carta viene resa disponibile annualmente in rete e presso le sedi dell'Università.

ART. 21 - MANIFESTO DEGLI STUDI

1. Il manifesto degli studi dell'Ateneo è deliberato dal Senato Accademico ed è costituito dall'insieme coordinato dei diversi manifesti di Facoltà.
2. Il manifesto degli studi indica gli ordinamenti dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti e i correlati crediti attribuiti; le modalità di accesso ai corsi di studio; le modalità di erogazione e fruizione del processo formativo; le modalità di identificazione e verifica degli esiti formativi; le modalità di tutoraggio; le norme relative alle iscrizioni; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività didattiche; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Con periodicità annuale sono resi noti i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari in cui i docenti sono disponibili all'interazione con gli studenti, le indicazioni di quanto

richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento dei titoli di studio, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.

ART. 22 - CONTRATTO DI SERVIZIO

1. L'Università al momento dell'iscrizione prevede la stipula con lo studente di un contratto di servizio nel quale vengono fissati le modalità di adesione ai servizi erogati, tasse e contributi nonché le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale da parte dello studente.
2. Il contratto con lo studente regola l'adesione ai servizi erogati e contempla altresì le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale nel caso lo studente lo richieda. In ogni caso, il contratto deve garantire allo studente il completamento del proprio ciclo formativo.

ART. 23 - TUTELA DEI DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. È istituito un Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti dell'Università che sarà disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico.
2. Gli studenti possono ricorrere all'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti per segnalare disfunzioni e irregolarità.
3. A tutela della qualità dell'offerta didattica di Ateneo, è prevista la certificazione del materiale didattico erogato e dei servizi offerti. Tale certificazione avverrà in base alle previsioni ISO 9001 con la consulenza di una commissione di docenti universitari attivata presso l'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti
4. All'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti è affidata la garanzia della tutela dei dati personali, mediante l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.

ART. 24 – DOVERI DELLO STUDENTE

1. Gli studenti si impegnano a sostenere per ogni annualità il numero degli esami previsto dall'ordinamento didattico di quel corso di studio con l'obbligo di assolvere a tutti gli impegni connessi al quadro istituzionale delle attività didattiche.
2. La qualifica di studente è mantenuta negli anni successivi dagli studenti iscritti ai corsi di studio che siano in regola con la programmazione degli esami previsti dal regolamento didattico del corso di studio e che siano in regola con le procedure di iscrizione e i relativi versamenti.
3. Le tasse universitarie sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato Accademico.

4. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso di studio, non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, conserva la possibilità di accedere nuovamente, a domanda, al medesimo corso di studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purché regolarizzi la propria posizione amministrativa e il proprio curriculum sia ritenuto congruo con l'evoluzione del contenuto didattico del corso di studio interessato.
5. L'importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri proposti dal Senato Accademico tenendo conto delle ragioni dell'interruzione.
6. Lo studente può richiedere di frequentare insegnamenti riferiti a specifici corsi di studio presso università estere, purché tra le due università siano stabiliti accordi per il riconoscimento degli insegnamenti, secondo il sistema ECTS per quel determinato corso di studio. I crediti acquisiti nelle università estere sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia.
7. Nel periodo di frequenza dei corsi di studio all'estero, lo studente è tenuto al versamento di tasse e contributi universitari, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le due università.
8. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con atto scritto.

ART. 25 – BORSE DI STUDIO

1. Ogni anno accademico possono essere bandite borse di studio, destinate a coloro che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi di studio dell'Ateneo. Le disponibilità finanziarie necessarie alla attivazione delle borse possono provenire anche da fondi finalizzati di privati o enti.
2. Le borse di studio sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. L'assegnazione della borsa di studio è determinata sulla base di una graduatoria di idonei elaborata in base alla verifica delle previste condizioni di merito nonché economiche e patrimoniali dello studente e del suo nucleo familiare

ART. 26 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

1. Al manifesto degli studi sono allegate le disposizioni relative alla preiscrizione da parte degli iscritti all'ultimo anno degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria superiore, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.
2. Lo studente non può ottenere l'iscrizione contemporanea a due corsi di studio.
3. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'immatricolazione sia subordinata al superamento di prove di valutazione, l'Università provvede, in tempo utile, ad indicare le modalità e il calendario delle stesse, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. ll

Senato Accademico determinerà gli eventuali termini di scadenza delle domande di immatricolazione.

ART. 27 - REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO E ATTIVITÀ FORMATIVE PROPEDEUTICHE E INTEGRATIVE

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio richiedono allo studente il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone le modalità di verifica. Per i corsi di laurea tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di tali prerequisiti culturali, determinati dai regolamenti, costituisce il debito formativo dello studente.
2. L'Ateneo organizza, all'inizio dei corsi, un test conoscitivo per la verifica dei prerequisiti e della preparazione iniziale degli immatricolati.
3. Utilizzando i risultati del test di cui al precedente comma, vengono indicati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi (da assolvere comunque entro il primo anno del corso di studi). Per l'assolvimento di tali obblighi vengono offerte apposite attività didattiche e di tutorato, indicando le modalità di eventuali prove di verifica degli obblighi, prima dell'inizio dei corsi regolari del primo anno da assolvere, di norma, entro il primo semestre.
4. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo dello studente possono essere organizzate attività formative propedeutiche. Tali attività possono essere svolte, anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
5. Laddove la verifica dell'assolvimento dei debito formativo, nelle forme previste dal regolamento del corso di studio non risulti positiva, il Consiglio di Facoltà può stabilire specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso.
6. Per l'ammissione ai corsi di laurea magistrali, fermo restando il possesso del titolo di laurea, del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici dei corsi di studio. Eventuali integrazioni curricolari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.

ART. 28 - CURRICULA

1. Nei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel manifesto dell'ordinamento del corso di studi cui è iscritto; oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione di un

curriculum individuale. 2. In entrambi i casi lo studente opta per uno dei curricula possibili nell'ambito del proprio piano di studi, comunicando alla segreteria studenti tale decisione, entro i tempi fissati dal manifesto degli studi.

ART. 29 - PIANI DI STUDIO UFFICIALI E PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

1. La presentazione da parte degli studenti dei piani di studio ha luogo nei periodi stabiliti dalle competenti strutture didattiche sulla base di criteri disciplinati dai rispettivi regolamenti.
2. L'approvazione dei piani di studio è automatica e viene ottenuta per via telematica qualora non si discostino dai piani di studio ufficiali o ottemperino integralmente ai criteri e ai vincoli stabiliti per i piani di studio individuali. Negli altri casi è subordinata all'esame da parte dei Consigli di Facoltà.
3. Nell'ambito dell'offerta didattica dell'Ateneo, lo studente può proporre varianti al piano di studio già approvato presentandone uno nuovo negli anni successivi.
4. I regolamenti di Facoltà possono stabilire speciali modalità per la revisione, fuori dai termini previsti dei piani di studio di studenti prossimi alla laurea che, in relazione a quest'ultima abbiano la necessità di sostituire entro un limite stabilito dal regolamento stesso, esami indicati in precedenza. 5. I regolamenti di Facoltà stabiliscono l'anno di iscrizione a partire dal quale è richiesta o ammessa la presentazione da parte degli studenti dei loro piani di studio. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e gli esami di profitto effettivamente superati è condizione per l'ammissione all'esame finale di laurea o di diploma.
6. Lo studente non può includere nel proprio piano di studio individuale né sostenere presso un altro corso di studio esami relativi ad insegnamenti che siano attivati presso il corso di studio al quale è iscritto.
7. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

ART. 30 - PROMOZIONE E PUBBLICITÀ DELL'OFFERTA DIDATTICA

1. L'offerta didattica dell'Ateneo è resa pubblica, secondo forme e strumenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.
2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Facoltà, come gli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Presidi mediante via telematica e/o mediante altre forme e strumenti che essi riterranno di volta in volta opportuni.

ART. 31 - ORIENTAMENTO E TUTORATO

1. L'Ateneo organizza, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore e con enti pubblici e privati, attività di orientamento rivolte: agli studenti di scuola secondaria superiore per una scelta guidata degli studi; agli studenti universitari in corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti; a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. Le attività di orientamento e tutorato previste dalle leggi e dai regolamenti sono coordinate dall'apposito servizio di Ateneo.
3. Le attività di tutoraggio si svolgono mediante:- sistema di tracciamento automatico delle attività formative;- registrazione delle attività di monitoraggio didattico e tecnico (quantità e qualità delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attività di valutazione e di autovalutazione. 4. Il tutoraggio esercitato da esperti dei contenuti si svolge in forma interattiva come guida/consulenza, coordinamento dell'andamento complessivo della classe, coordinamento del gruppo di studenti, ecc. Tali attività utilizzano i diversi strumenti di interazione disponibili (sistema di FAQ; incontri virtuali; seminari live di approfondimento). Il tutor farà ricorso a test on line periodici sincroni e asincroni; interrogazioni virtuali sia asincrone sia sincrone con modalità interattiva attraverso un sistema di aula virtuale, ecc.

ART. 32 - TRASFERIMENTI DEGLI STUDENTI AD ALTRO CORSO DI STUDIO NELL'AMBITO DELL'ATENEO

1. Lo studente con motivata domanda inoltrata al Rettore può chiedere in qualunque anno di corso, il trasferimento ad altro corso di studio attivato presso l'Ateneo. Il trasferimento è autorizzato dal Rettore, previo parere del Consiglio di Facoltà del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi contenente l'indicazione del riconoscimento della carriera pregressa.
2. Nei casi di passaggio a corso di studio che non preveda prove di ammissione e/o non comportino riconoscimenti di carriera, l'ammissione al primo anno è effettuata senza necessità di delibera della Struttura didattica. I casi di passaggio a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e/o numero programmato sono disciplinati dai relativi regolamenti di Facoltà.
3. I Consigli di Facoltà deliberano sul riconoscimento, anche parziale, della carriera percorsa da studenti in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo, che chiedano, contestualmente all'iscrizione ad un determinato corso di studio il riconoscimento di crediti formativi acquisiti. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti acquisiti e considerati affini al corso di studio prescelto, nei limiti stabiliti dai regolamenti di corso di studio.

ART. 33 - TRASFERIMENTI DEGLI STUDENTI DA ALTRI ATENEI

1. I Consigli di Facoltà deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso università sia italiane sia straniere.
2. La durata del corso di studio per lo studente in mobilità, può essere abbreviata per effetto del riconoscimento dei crediti già acquisiti secondo criteri stabiliti dai regolamenti didattici. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre università italiane o estere può essere determinato da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nell'Ateneo e richieste dagli ordinamenti didattici con attività formative impartite presso altre università italiane o estere.
3. I regolamenti didattici del corso di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento ad una specifica prova di ammissione.
4. Lo studente iscritto che, ottenuta la sospensione temporanea degli studi, consegua presso un'università straniera un titolo di studio accademico, può chiedere il riconoscimento dello stesso ai sensi della convenzione di Lisbona.
5. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

ART. 34 - STUDENTI FUORI CORSO E RIPETENTI, SOSPENSIONE DEGLI STUDI

1. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo seguito le attività formative previste dall'ordinamento, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica relative all'intero curriculum e non abbia acquisito entro la durata normale del corso il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo.
2. Lo studente che non abbia acquisito il numero di crediti che il regolamento didattico prevede per l'anno di corso può richiedere l'iscrizione come ripetente allo stesso anno di corso.
3. Lo studente ha facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di servizio militare, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi o altro grave motivo adeguatamente documentato. La sospensione è concessa ad insindacabile giudizio del Rettore e lo studente che la ottiene si iscrive al medesimo anno di corso al quale era iscritto prima della sospensione, non paga le tasse per il periodo di sospensione degli studi e non può sostenere alcun tipo di prova di esame.